



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



OK SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE

Roma, - 7 OTT. 2014

Prot. n. 45-14-006353

All. ti n.

MAGAP  
c.a. dott. Silvio Leonelli  
Via Edolo 26  
20125 Milano  
Fax: 065882136

Oggetto: vs. richiesta di chiarimenti su Legge Bersani del 05/09/2014

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa all'oggetto, giova preliminarmente premettere che l'interpretazione di norme di legge con effetti vincolanti appartiene alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.

Ciò posto, sulla base di quanto approfondito dall'Ufficio Consulenza Legale di questo Istituto, si fa presente quanto segue.

L'art. 5, comma 2, della legge n. 40/2007 (c.d. Legge Bersani) stabilisce che l'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.


Ne consegue che, ad avviso dello scrivente, una delle condizioni per l'applicazione della norma in argomento è costituita dalla titolarità attuale di una polizza relativa ad un veicolo in capo allo stesso soggetto che procede ad un ulteriore acquisto ovvero ad un suo familiare stabilmente convivente.

Tale interpretazione, infatti, oltre a presentare una maggiore rispondenza al dato testuale della norma è tale da contemperare l'esigenza di tutela dei consumatori - nella fattispecie assicurata riconoscendo valore giuridico ad una consolidata situazione di fatto, consistente nella circostanza che, normalmente, i membri di una stessa famiglia utilizzano indistintamente i veicoli presenti in casa - con la necessità di evitare un eccessivo ampliamento degli aventi diritto.

Alla luce di quanto sopra, non si ritiene, pertanto, possibile usufruire del beneficio della legge Bersani nei casi in cui, come nell'esempio prospettato, non risulti una polizza r.c. auto in essere su un veicolo della medesima tipologia di quello acquistato.

Distinti saluti

Per delegazione del Diretorio Integrato

  
prof. Riccardo CESARI

BC  